

Sentenza

865  
14  
D.M. 424

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.865/2017

Sentenza pronunciata all'udienza del  
26/09/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
DOTT. FILIPPO PALLADINO  
della sezione per le controversie di  
lavoro , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.3520/2016 , promossa  
da :

GIULIO DESIDERIO (DSDGLI58M30F475X) ,

rappresentato e difeso dagli avv. Francesco  
Banchini ed Alessandro De Rubertis .

-RICORRENTE-

contro :

POSTE ITALIANE SPA (97103880585) ,

rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero  
Proia .

-CONVENUTA-

OGGETTO : RISARCIMENTO DANNI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24 novembre 2016  
Giulio Desiderio , dipendente di Poste

*[Handwritten signature]*

Firmato Da: PALLADINO FILIPPO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 156422

Firmato Da: CASTRIOTTA MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111adc



Italiane , ha chiesto accertarsi la illegittimità della selezione per la copertura della figura professionale di capo squadra (livello C) e condannarsi la resistente al risarcimento del danno subito per l'illegittimità della selezione nella misura di Euro 28.504,00 , oltre al risarcimento del danno per svolgimento di mansioni inferiori e perdita della possibilità di avanzamenti in carriera , nella misura di Euro 10.000,00 .

La società convenuta si è costituita , contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto .

Il ricorrente è dipendente di Poste Italiane con la qualifica D .

La controversia riguarda la selezione per il conseguimento del livello C (capo squadra) , indetta con comunicazione del 25.9.2013 .

La convenuta afferma che in realtà non si trattava di una selezione , ma di una indagine conoscitiva , ma tale tesi appare smentita dal doc.2 di parte convenuta , ove si afferma che i partecipanti che raggiungeranno i punteggi più alti , verranno indicati per ricoprire il ruolo di capo



squadra : da ciò emerge chiaramente la natura selettivo-concorsuale della prova .

Orbene , parte ricorrente ha mosso contestazioni relativamente alla mancanza di trasparenza della procedura , alla carenza di criteri predeterminati di valutazione ed al difetto di valutazioni , di verbalizzazione delle operazioni e di possibilità di riscontro e verifica delle prove e dei risultati .

A tali rilievi Poste Italiane non sembra avere fornito puntuali risposte ; non è dato sapere , insomma , perché il ricorrente sia risultato soccombente , mentre tre suoi colleghi siano risultati vincitori : anzi , nell'unica prova per la quale siano disponibili dati certi , il Desiderio risulta aver conseguito un punteggio superiore ai candidati poi promossi , onde appaiono sussistenti rilevanti chances di superamento della prova , qualora la comparazione fra i concorrenti si fosse svolta in modo trasparente e corretto .

Stante la violazione dei principi di correttezza posti dagli artt.1175 e 1375 c.c. , sussiste , per giurisprudenza



consolidata , il diritto al risarcimento del danno per perdita di chances .

Non sembra possibile nella fattispecie , stante il difetto di trasparenza della procedura ed il rilevante numero di candidati (circa 100) quantificare in termini rigorosamente matematici le probabilità di vittoria del ricorrente , che appaiono certamente inferiori all'80% dedotto dal medesimo , ma sicuramente superiori al mero raffronto fra candidati e disponibilità di posti ; appare equo , in applicazione anche del criterio di cui all'art.432 c.p.c. , quantificare il danno nella somma di 5.000,00 Euro .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

**P.Q.M.**

Il Giudice ,

1)Dichiara tenuta e condanna la s.p.a. Poste Italiane a corrispondere al ricorrente a titolo risarcitorio la somma di Euro 5.000,00 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo .

2)Condanna la s.p.a. Poste Italiane alle spese di lite , liquidate in Euro 259,00 per



esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi , oltre  
spese generali , IVA e CPA .

3) Fissa termine di 60 giorni per il deposito  
della motivazione .

Bologna , 26 settembre 2017

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)



**Tribunale di Bologna**  
Deposito in Cassazione  
Oggi ... 23 SET 2017



Il Direttore Amm.vo  
Dott. Maria A. Castriotta



